

Vittorio Gasparini Casari

## **NOTE MINIME SU “L’INTERESSE LEGITTIMO. STORIA E TEORIA” DI F.G. SCOCA\***

SOMMARIO: 1. L’interesse legittimo come autonoma figura di teoria generale. Rilevanza della disciplina positiva per le implicazioni operative. – 2. Interesse legittimo nel diritto amministrativo e nel diritto privato. – 3. Il dibattito sulle prospettive di evoluzione e di riforma dell’attuale sistema a giurisdizione duplice. – 4. Il progetto di revisione costituzionale approvato dalla commissione bicamerale. – 5. Le recenti tendenze verso un sistema a giurisdizione unica. Conclusioni.

### 1. *L’interesse legittimo come autonoma figura di teoria generale. Rilevanza della disciplina positiva per le implicazioni operative*

A conclusione della sua ultima opera monografica, F.G. Scoca richiama il dubbio, espresso a suo tempo da M.S. Gianini (suo Maestro), che l’interesse legittimo possa avere un futuro, stante la coesistenza del nostro ordinamento, che conosce tale situazione giuridica, con l’ordinamento comunitario che la ignora<sup>1</sup>. Osserva, però, che tale dubbio non appare in alcun modo giustificato, nonostante la posizione dominante dell’ordinamento comunitario in continua crescita nei confronti degli ordinamenti nazionali.

Invero, «il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia [...], per quanto riguarda le situazioni giuridiche soggettive, pur designandole tutte con il nome (comune) di diritti soggettivi, si astiene scrupolosamente dall’influire sulla definizione o sulla categorizzazione di esse, rispettando le sistematiche presenti nei vari ordinamenti [...]. In secondo luogo, la giu-

---

\* Il presente studio, accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scientifico dell’Autore, è destinato agli Scritti in onore di Franco Gaetano Scoca.

<sup>1</sup> F.G. SCOCA, *L’interesse legittimo. Storia e teoria*, Torino, 2017, p. 483.

**VITTORIO GASPARINI CASARI, Note minime su “L’interesse legittimo. Storia e teoria” di F.G. Scoca**

Lo studio condivide la conclusione, al massimo livello di astrazione, sull’interesse legittimo quale valida ed autonoma figura di teoria generale con tratti peculiari rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive.

Ad un livello inferiore di astrazione, che tenga conto del contesto giuridico ed istituzionale, emerge, però, chiaramente la distanza tra gli interessi legittimi nel diritto amministrativo e nel diritto privato.

Nel diritto amministrativo è proprio tale contesto che spiega l’origine, l’evoluzione, la disciplina e posizione attuale dell’interesse legittimo e del sistema di giustizia amministrativa posto a sua tutela, recepito nelle sue linee portanti dalla costituzione repubblicana.

Gli spazi consentiti al legislatore ordinario hanno permesso, a costituzione invariata, di adeguare, almeno in parte, tale sistema alle mutate esigenze e normative degli ultimi anni e, soprattutto, alla diversa percezione del corretto modo di essere e di operare della amministrazione e della giurisdizione.

Per un adeguamento più incisivo sarebbe necessaria una riforma costituzionale. E negli ultimi tempi si è acceso un forte dibattito sui contenuti che dovrebbe avere una riforma costituzionale del vigente sistema di tutela giurisdizionale. Lo studio esamina le posizioni che si sono contrapposte, esprimendosi a favore della tesi più vicina all’attuale disciplina costituzionale.

**Parole chiave:** interesse legittimo, natura, prospettive.

**VITTORIO GASPARINI CASARI, Minimum notes on “*The legitimate interest. History and theory*” by F.G. Scoca**

The present study shares the view, at the highest level of abstraction, of legitimate interest as a valid and autonomous figure of general theory with traits peculiar to other subjective legal situations. However, at a lower level of abstraction, which takes into account the legal and institutional context, the difference between legitimate interests in administrative law and in private law is clear.

In administrative law it is precisely this context that explains the origin, evolution, discipline and current position of the legitimate interest and of the administrative justice system placed in its protection, which is enshrined in its main lines by the republican constitution. The spaces to the ordinary legislator have allowed, with an unchanged constitution, to adapt, at least in part, this system to the changing needs and regulations of recent years and, above all, to the different perception of the correct way of being and operating of the administration and jurisdiction.

However, a more effective adjustment would require constitutional reform. And there has been a strong debate about its possible content in recent times. The present study examines the opposing positions, expressing its support for the thesis which is closest to the current constitutional discipline.

**Key words:** legitimate interest, nature, perspectives.

risprudenza europea, non solo non mostra alcuna propensione per trasformare le situazioni soggettive in una sola, denominata, appunto, diritto soggettivo, ma tratta quelli che secondo la nostra tradizione giuridica sono interessi legittimi, più o meno allo stesso modo in cui essi vengono trattati dai nostri giudici»<sup>2</sup>.

Sono osservazioni senz'altro condivisibili, così come la conclusione che se ne trae, e cioè che la figura teorica dell'interesse legittimo, quale emerge dalla accurata ricerca svolta nel corso dell'opera, si conferma quale «valida ed autonoma figura di teoria generale» con suoi tratti peculiari che la distinguono da altri tipi di situazioni giuridiche (in specie i diritti soggettivi), a prescindere dalla disciplina giuridica ad essa assegnata dal legislatore (ed anche, mi sentirei di aggiungere, dalla sua gestione da parte della giurisprudenza)<sup>3</sup>.

E tuttavia è alla sua disciplina giuridica, al relativo approfondimento da parte della giurisprudenza, e al contesto istituzionale in cui si trova inserito, che occorre poi fare riferimento per ricavarne le implicazioni sul piano teorico ed operativo.

Così è, ad esempio, per quanto riguarda gli interessi legittimi nel diritto amministrativo, dove sono stati per primi individuati, precisati ed assoggettati ad una specifica disciplina e tutela, e gli interessi legittimi 'oltre il diritto amministrativo', ovvero gli interessi legittimi di diritto privato<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> F.G. SCOCA, *op.cit.*, p. 484 ss.

<sup>3</sup> F.G. SCOCA, *op.cit.*, p. 486 ss., non manca di sottolineare la differenza tra la nozione teorica dell'interesse legittimo e la sua disciplina positiva, che l'intera ricerca ha tentato di mettere in evidenza: «non solo la nozione teorica può supportare discipline positive differenziate, e lo si è visto nel progredire degli strumenti di tutela, sostanziali e processuali, nel corso dei decenni, ma la nozione teorica è salva anche se il diritto positivo, effettivamente o apparentemente, non vi fa affatto ricorso. Non solo: il diritto positivo può trattare come interessi legittimi situazioni che, sul piano teorico, sono diritti soggettivi, ovvero può trattare come diritti soggettivi situazioni che, sempre sul piano teorico, sono interessi legittimi» e ricorda come nel diritto italiano vi siano numerosi esempi, resi evidenti sulle conseguenze che hanno sulla giurisdizione, come il contenzioso tributario, le c.d. sanzioni amministrative, le controversie elettorali, gli atti amministrativi vincolati (nota 239).

<sup>4</sup> F.G. SCOCA ne parla nel penultimo paragrafo (n.13) del capitolo VII, prima delle conclusioni (p. 475 ss.), peraltro senza rischiare di «avventurarsi in una indagine, che non vede unanimità di vedute tra i privatisti», tanto più che

María Fernández-Arrojo, Montserrat Gas-Aixendri, Simone Delicati, Aida Kisunaite

## **CHILDREN'S RIGHTS AND POLICIES IN EUROPE: REALITIES AND CHALLENGES IN SPAIN AND ITALY\***

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. An overview of the EU protection of children's rights in the social, education and health fields. – 3. The protection of social, education and health children's rights in Spain and Catalonia. – 3.1. State and regional legislation. – 3.2. Strategic objectives of childhood policies in Spain. – 3.2.1. Cross-cutting objectives. – 3.2.2. Social protection of children at risk, exclusion or vulnerability. – 3.2.3. Guarantee quality education. – 3.2.4. Maximize the development of children's health rights. – 3.3. Notes on the situation of child protection in Catalonia. – 3.4. Future challenges for childhood policies in Spain. – 4. The protection of social, education and health children's rights in Italy and Veneto. – 4.1. Main aspects of child social protection in Italy. – 4.2. Achieving equal opportunities for all children through education. – 4.3. The Italian system for the protection of children's health. – 4.4. Childhood laws and policies at the Italian regional level: the case of Veneto. – 4.5. Future challenges for childhood policies in Italy. – 5. Conclusions.

### *1. Introduction*

The 1989 Convention on the Rights of the Child is the universal instrument of reference in all actions that concern children. It is the treaty that, for the first time in the international framework, manages to bring together civil and political, economic, social and cultural rights under the entitlement of the child. The Convention is a norm of obligatory attention in

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

This work is funded by the University of Padova under the STARS Grants programme (CRIMG – Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective, funding: Euros 140.000). The research has had the academic collaboration of the Childcare & Family Policies Chair, funded by the Joaquim Molins Figueras Foundation at the Institute for Advanced Family Studies of the Universitat Internacional de Catalunya.

any action that is carried out to protect children from the public powers or in the private sector, both internally and internationally. All this justifies that the Convention has been considered as the 'Magna Carta' of the rights of the child<sup>1</sup>. The States parties to the Convention and Optional Protocols are obliged to adopt policies that guarantee the rights proclaimed in them to all children. To do this, they have the guidelines of the Committee on the Rights of the Child (CRC) and their Observations on the reports of the States parties<sup>2</sup>. The effective implementation of the Convention requires the compatibility and harmonization of internal legislation, the adoption of policies that allow its effective enforcement, and the establishment of mechanisms for surveillance and control of its execution, including administrative and judicial remedies, that guarantee the sanction for his violation. In other words, it is necessary to guarantee a full legislative, administrative and judicial integration of the Convention<sup>3</sup>. The CRC has identified four general guiding principles that have been consolidated in a privileged way as guiding the interpretation and application of the Convention.

a) The right of the child to non-discrimination (art 2). Children should be treated according to the principle of equality, without any discrimination based on racial, gender, color, age, language, religion or beliefs, political opinion, culture, social or ethnic origin, disability, physical appearance, or any other condition of the child or adolescent, their parents, family group, legal representatives etc.

b) The right of the child to have his or her best interests taken as primary consideration (art. 3). In its General Comment 14 (2013), the CRC approaches the meaning of the best

---

<sup>1</sup> M.R. CARMONA, *Las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño hacia los Estados Partes: el enfoque en derechos en las políticas de infancia en España*, in *Educatio Siglo XXI*, 2012, 30/2, pp. 72-73.

<sup>2</sup> It should be recalled that the Observations of the CRC to the States are binding: see in this sense the Spanish Supreme Court judgment STS 1263/2018, FJ n. 7.

<sup>3</sup> M.R. CARMONA, *Las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño*, cit., pp. 72-73.

**MARÍA FERNÁNDEZ-ARROJO, MONTSERRAT GAS-AIXENDRI, SIMONE DELICATI, AIDA KISUNAITE, Children's rights and policies in Europe: realities and challenges in Spain and Italy**

This article analyzes the application of the Convention on the Rights of the Child in Europe, taking into account the role of the European Union. This is done through the analysis of two cases: Spain and Italy and two of its most prosperous regions (Catalonia and Veneto). In each of the countries, the main guidelines in childhood policies and the laws that have been implemented are analyzed. The future challenges faced by each of the two countries concerning the protection of children's rights are also analyzed. Finally, comparative considerations are made on the situation of children's rights in these two countries.

**Key words:** Children's Rights, Child Policies, Child best interest.

**MARÍA FERNÁNDEZ-ARROJO, MONTSERRAT GAS-AIXENDRI, SIMONE DELICATI, AIDA KISUNAITE, Diritti dei minori e politiche in Europa: realtà e sfide in Spagna e in Italia**

Questo articolo analizza l'applicazione in Europa della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, avendo presente il ruolo dell'Unione Europea, attraverso lo studio di due casi: la Spagna e l'Italia e, in particolare, due delle regioni più prospere dei rispettivi Paesi (Catalogna per la Spagna ed il Veneto per l'Italia). In ogni singolo caso di studio vengono esaminate le principali leggi e gli orientamenti strategici delle politiche dell'infanzia. Lo studio analizza, inoltre, le sfide future che ciascuno dei due Paesi deve affrontare in relazione alla protezione dei diritti dei minori. Infine, vengono svolte considerazioni comparative sulla situazione dei diritti dei bambini in questi due Paesi.

**Parole chiave:** diritti dei bambini, politiche d'infanzia, interesse superiore del minore.

Sabrina Di Maria

## RIFLESSIONI SUL RICHIAMO NOMINATIVO DEI *VETERES* NELLE *NOVELLAE* GIUSTINIANEE\*

1. Sono ormai lontani i tempi in cui le Novelle di Giustiniano erano «una sorta di Cenerentola all'interno del *Corpus iuris Civilis* giustiniano»<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Le parole tra virgolette sono di G. LANATA, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Autentico. A proposito del Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium*, in *Byzantion*, 49, 1979, p. 239 ss. Della stessa autrice ricordo anche gli altri studi in materia di legislazione novellare: *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984; EAD., *L'immortalità artificiale. Appunti sul proemio della Novella 22 di Giustiniano*, in *Serta historica antiqua*, 2, Roma, 1989, p. 259 ss.; EAD., "Aliud vates, aliud interpres": la Novella 146 di Giustiniano, i Settanta, Aquila, in *Novella Constitutio: Studies in Honor of Nicholas van der Wal*, a cura di J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE, Groningen, 1990, p. 117 ss. e della stessa autrice v. i sei contributi riuniti in *Società e diritto nel mondo tardo antico: sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994.

Come è noto, lo scarso interesse dimostrato dalla dottrina romanistica nei confronti della produzione novellare è stato maggiore nel secolo scorso rispetto all'Ottocento, secolo nel corso del quale invece le *Novellae* hanno attirato l'attenzione della filologia giuridica come dimostrato dalla Storia delle Novelle di Biener (v. F.A. BIENER, *Geschichte der Novellen Justinians*, Berlin, 1824 [rist. Aalen, 1970]); dall'edizione di Heimbach e di Zachariae von Lingenthal, (v. G.E. HEIMBACH, *Authenticum. Novellarum Constitutionum Iustiniani versio Vulgata*, Lipsiae, 1846-1851 e K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Imperatoris Iustiniani Novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra Codicem supersunt ordine chronologico digestae*, 1-2, Lipsiae, 1881, [Appendix, 1884]) nonché dall'edizione Schöll-Kroll, inserita nel *Corpus iuris civilis* berlinese di Mommsen-Krüger (*Corpus iuris civilis*. III. *Novellae. Recognovit R. Schöll. Opus... absolvit G. Kroll*, Berolini, 1895, più volte ristampata, con qualche aggiunta). Diversamente nella prima metà del 1900 pochi sono stati appunto i contributi dottrinali sulla legislazione novellare, tra cui ricordo qui l'opera di Noailles sulla formazione delle Collezioni (v. P. NOAILLES, *Les collections de Nouvelles de l'empereur Justinien*. I. *Origine et formation sous Justinien*, II. *La Collection grecque des 168 Nouvelles*, Paris, 1912-1914).



Come è noto, oggi, anche grazie alla predisposizione di sussidi adeguati alla consultazione delle Novelle<sup>2</sup>, tali ‘nuove costituzioni’ vantano importanti indagini romanistiche, sia di largo respiro sia sui temi specifici trattati nelle diverse *leges*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> L'esiguo numero di ricerche dedicate al diritto delle Novelle, almeno sino agli anni Sessanta del secolo scorso, era infatti dovuto, tra l'altro, anche alla difficoltà, protrattasi per lungo tempo, di consultare le stesse Novelle a causa della mancanza di sussidi adeguati. Questa situazione si è andata però gradualmente modificando a partire dalla pubblicazione, nel 1964, del *Manuale Novellarum* del van der Wal (cfr. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningen-Amsterdam, 1964, di cui è stata pubblicata anche una seconda edizione [Groningue, 1998]; su quest'ultima edizione v. le recensioni di F. GORIA, in *BZ*, XCIII, 2000, p. 241 ss. e di J. BEAUCAMP, in *Revue des études byzantines*, 58, 2000, p. 326 ss.), cui si è aggiunto successivamente il vocabolario delle *Novellae*, curato da Gian Gualberto Archi e da Anna Maria Bartoletti Colombo, pubblicato tra il 1977 e il 1989 (per la *Pars Graeca* giunta al VII volume se si considera l'*Appendix*; v. *Legum Iustiniani imp. Vocabularium, Novellae, Pars Graeca, Appendix*, VII, Milano, 1989), strumenti questi che, nonostante alcuni limiti, hanno comunque fornito un impulso decisivo all'approfondimento dei temi novellari. Ai suddetti ‘mezzi di conoscenza’ ne hanno poi fatto seguir altri (*Iuliani epitome latina novellarum Iustiniani* [secondo l'edizione di G. Hänel e col glossario d'A. Augustin], a cura di V. P. FIORELLI, A.M. BARTOLETTI COLOMBO, Firenze, 1996, nonché più di recente W. KAISER, *Die Epitome Iuliani, Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main, 2004), tra cui anche la predisposizione di supporti informatici; su tale aspetto v., tra gli altri, F. BRIGUGLIO, *L'Epitome Iuliani* e il «*Legum Iustiniani imperatoris vocabularium*», in *Rivista di diritto romano*, I, 2001 (www.ledonline.it). In generale sui sussidi per la conoscenza delle Novelle, v. F. GORIA, *Le raccolte delle novelle giustiniane e la collezione greca delle 168 novelle*, in *Diritto@Storia*, 6, 2007 (www.dirittoestoria.it), ora anche in P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO, *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, Alessandria, 2016, p. 433 ss.

In questo contesto rilevo che G. LANATA, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Autentico*, cit., pp. 239-240, individua molteplici motivi cui va imputata la scarsità di studi sul tema delle Novelle che ha caratterizzato la prima metà del '900, tra cui oltre a quello da me qui indicato, l'essere le Novelle «un territorio di confine fra il dominio dello studioso di diritto romano e la competenza del bizantinista» (*ibidem*) nonché una non adeguata conoscenza del greco da parte dei romanisti, insinuazione questa già avanzata, seppur garbatamente, da van der Wal (*Manuale Novellarum Justiniani*, cit., p. 7, nt. 9: «Je ne veux point insinuer que mes collègues romanistes n'aient plus envie de lire des textes grecs [...]»).

<sup>3</sup> Mi limito qui a indicare, oltre agli studi di carattere generale già citati nelle note precedenti, le ricerche di G. CRIFÒ, *Rapporti tutelari nelle Novelle*

*Abstract*

**SABRINA DI MARIA, Riflessioni sul richiamo nominativo dei *veteres* nelle *Novellae* giustinianee**

Il contributo mira ad esaminare le sole Novelle giustinianee contenenti le citazioni in forma nominativa dei giuristi classici al fine, tra l'altro, di valutare la valenza da esse assunta nell'ambito dell'intera legislazione di Giustiniano.

**Parole chiave:** *Novellae*, Giustiniano, giuristi classici.

**SABRINA DI MARIA, Reflections about the nominative reference of the *veteres* in the Justinian's *Novellae***

The present contribution aims at examining only the Justinian's Novels including quotations of classical Jurists by name, in order to assess, among other things, the significance they assumed within the whole legislative work of Justinian.

**Key words:** *Novellae*, Justinian, classical jurists.

Daniele Edigati

## **LA TOLLERANZA PER PRIVILEGIO NELL'ITALIA DI ANTICO REGIME. IL CASO DEGLI EBREI E DEI CRISTIANI ORIENTALI\***

SOMMARIO: 1. Un regime giuridico solo apparentemente chiaro e univoco. – 2. Dalla dottrina alla prassi: la concessione di privilegi. – 3. Il modello più fortunato: le Livornine (1591-1593). – 4. I principali tentativi di riproposizione del modello labronico. – 5. I molteplici prismi del regime giuridico relativo agli ebrei. – 6. Il peculiare caso veneziano. – 7. Casi di sviluppo graduale delle comunità ebraiche (con diversi esiti): Mantova, Trieste e Piemonte. – 8. I cristiani orientali: analogie e differenze con la condizione delle comunità ebraiche. – 9. Verso la moderna tolleranza.

### 1. *Un regime giuridico solo apparentemente chiaro e univoco*

La condizione giuridica di ciò che oggi definiamo minoranze religiose nella penisola italiana durante i tre secoli dell'età moderna è tema talora trattato con semplificazioni, che non rivelano affatto la tortuosità e la scomposizione dei percorsi storici in mille rivoli, tipica di un contesto – come quello di *Ancien Régime* – nel quale non esistevano soluzioni uniformi.

Certamente, restando in superficie, è fin troppo banale ricordare quanto le politiche ecclesiastiche dei principi italiani siano state condizionate dai canoni del Concilio di Trento, accolti e attuati, più o meno pedissequamente, un po' ovunque sulla penisola. L'impegno, contratto da monarchie e repubbliche a sostenere il credo cattolico, non poteva non condurre a ostacolare qualsiasi penetrazione del dissenso religioso. A ciò si

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

Oltre ai revisori anonimi, ringrazio per la lettura, le suggestioni e i preziosi suggerimenti Orazio Condorelli, Lucia Frattarelli Fischer e Luca Andreoni.

dedicò l'attività dell'Inquisizione romana, in alcuni stati affiancata<sup>1</sup> o persino sostituita da specifiche magistrature secolari<sup>2</sup>.

Tali normative imponevano la repressione e l'espulsione di eretici, scismatici e infedeli da una comunità nella quale lo *status* personale e la capacità di agire coincidevano non solo con la cittadinanza, quanto anche con l'appartenenza alla fede cattolica<sup>3</sup>. La professione di fede acattolica determinava così la privazione della capacità di agire: solo per fare un esempio, basti considerare alcune affermazioni consuete della dottrina, ossia che l'eretico, addirittura anche solo occulto, non era capace di stipulare contratti<sup>4</sup>, di testare o di succedere *mortis causa*<sup>5</sup>, di acquisire né alienare il *dominium*, neppure *vigore sententiae*.

Per ciò che riguarda i non cristiani, prescindendo dalla esigua presenza musulmana, si è riscontrato l'irrigidimento del regime giuridico per gli ebrei, di pari passo all'evoluzione appena rammentata, a partire dalla metà del '500<sup>6</sup>, anche in questo caso su impulso del papato, con la ripresa delle disposizioni medievali in materia di segregazione (e dunque con la creazione dei ghetti), di obbligo di portare il segno distintivo e più in generale con la massima restrizione dei contatti con la popolazione cristiana.

L'immagine dell'affermazione di uno stato confessionale in cui si realizzava una forte unione (interessata o genuina che fosse) fra autorità civili e religiose è poi proiettata lungo circa due secoli, ossia sino alle prime breccie create, dopo la metà

---

<sup>1</sup> È il caso del sistema 'misto' veneziano: per tutti, A. DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, in *Critica storica*, 1991, 28, pp. 189-250.

<sup>2</sup> Così per es. a Lucca: cfr. S. ADORNI BRACCESI, *La città infetta. La Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, 1994.

<sup>3</sup> A. CAMPITELLI, voce *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto* (d'ora in poi *EdD*), 33, 1983, pp. 186-187.

<sup>4</sup> P. FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, Duaci, 1616, q. 190, nn. 70, 75, p. 253.

<sup>5</sup> M.A. SAVELLI, *Summa diversorum tractatum*, Venetiis, 1697, vol. II, v. *Haeresis*, n. 13, p. 267.

<sup>6</sup> Da ultimo L. LUZI, «*Tamquam capsari nostri*». *Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, 2012, 24, pp. 111-142.

**DANIELE EDIGATI, La tolleranza per privilegio nell'Italia di Antico Regime. Il caso degli ebrei e dei cristiani orientali**

Il saggio si propone di analizzare i diversi percorsi della tolleranza nell'Italia d'Antico Regime, con riguardo alla condizione giuridica degli ebrei e dei cristiani orientali. In particolare, è oggetto di studio la tolleranza tramite privilegio, con il quale i principi concedevano, a certe condizioni, una certa libertà di dimora, di culto e di commercio. Si trattava di una tolleranza basata su motivi economici e politici, mai affermata come principio generale, ma concessa con provvedimenti singolari, a specifici gruppi su base etnica o religiosa, talora in precise città e territori e sempre con una durata prestabilita.

**Parole chiave:** tolleranza, privilegio, ebrei, Antico Regime, cristiani orientali.

**DANIELE EDIGATI, The tolerance by privilege in Old Regime's Italy. The case of the jews and Eastern christians**

The essay analyzes the different paths of tolerance in Old Regime's Italy, with special regard to Jewish and Eastern Christian communities. It focuses on tolerance established via 'privilegia', with which the Sovereigns granted, under certain conditions, a limited freedom of residence, worship and trade. Tolerance was usually grounded on economic and political reasons and never affirmed as a general principle. Nevertheless it was granted with particular measures, concerning specific ethnic or religious minorities, sometimes enforced in single cities or territories, and it was always limited in time.

**Key words:** tolerance, privilege, jews, Old Regime, Eastern christians.

Cristina Gazzetta

## **DOPO LE PRIMAVERE ARABE: PARLAMENTI E PARLAMENTARISMO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DELL'AFRICA DEL NORD\***

«Gli specialisti di diritto pubblico e della scienza politica si accorderanno su cosa intendere per Parlamentarismo? Ne dubitiamo» (B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *L'échec du parlementarisme «rationnalisé»*, in *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, 1954, p. 97 ss., trad. it. ID., *Il fallimento del parlamentarismo «razionalizzato»*, in ID., *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, Lecce, 2009, p. 203 ss.)

SOMMARIO: Alcune premesse. 1. I Parlamenti nelle Costituzioni dei Paesi del Nord Africa: Egitto, Tunisia e Marocco. – 2. Il parlamentarismo: alcune precisazioni. – 3. Parlamenti senza parlamentarismo? – 4. In conclusione.

### *Alcune premesse*

Il 17 dicembre 2010 nella città di Sidi Bouzid, in Tunisia, Mohamed Bouazizi, un venditore di frutta di quasi 26 anni, si diede fuoco per protestare contro l'umiliazione subita da parte di una donna-ufficiale della polizia, Fayda Hamdi, che gli avrebbe confiscato la merce poiché il giovane non aveva alcun permesso di vendita; non avendo il giovane ottenuto giustizia davanti ai superiori della donna poliziotto, ricorse a questo gesto estremo, morendo in ospedale, il 4 gennaio 2011, a causa delle gravi ferite conseguenti alle ustioni<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. E. JOUINI, *Tunisie 2011-2018: chronique d'une révolution*, in *Commentaire*, 2019, pp. 115-122.

Diverse centinaia di giovani hanno protestato davanti alla sede della polizia tunisina di Sidi Bouzid e le immagini dei manifestanti picchiati dalla polizia hanno cominciato a circolare attraverso i *social media*. Il 14 gennaio 2011 il governo tunisino è caduto e il presidente Zine El Abidine Ben Ali è fuggito in Arabia Saudita, dopo che Francia e Malta hanno rifiutato di offrirgli asilo politico<sup>2</sup>.

Il gesto isolato del giovane tunisino ha creato un precedente inaspettato in tutta la regione<sup>3</sup>, accendendo il Nord Africa e il Medio Oriente<sup>4</sup>.

Da quel momento, ovunque nei Paesi dell'area nordafricana sono scoppiate proteste e rivolte<sup>5</sup> che hanno generato mutamenti politici tanto significativi quanto differenti tra di loro<sup>6</sup> e che, seppur considerati tutti parte di uno stesso movimento, definito *Primavera araba*, hanno dato vita a cambiamenti che vanno dalla semplice riforma costituzionale (Algeria) alla dissoluzione dell'ordine politico (Libia), al rinnovamento del si-

---

<sup>2</sup> Per un'attenta disamina delle Primavere arabe, dei successi e dei fallimenti di tali fenomeni, a partire dal caso tunisino, si rinvia a P.R. BADUEL, *Un temps insurrectionnel pas comme les autres: le chute de Ben Ali et les printemps arabes*, Paris, 2018.

<sup>3</sup> Le manifestazioni violente, in cui circa 220 persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite, hanno portato allo scioglimento della polizia politica tunisina, alla dissoluzione dell'ex partito al governo, al rilascio dei prigionieri politici e all'annuncio dell'elezione di una nuova Assemblée costituente; cfr. E. GELABERT, *Le Printemps arabe en perspective*, in *Cahiers de l'action*, 2013, pp. 11-17.

<sup>4</sup> Sembra appena il caso di ricordare che secondo Francis Fukuyama, «È un fatto curioso, ma nelle situazioni rivoluzionarie è raro che a portare la gente a correre grossi rischi e a provocare il crollo dei governi siano quei grandi eventi che gli storici indicano come cause fondamentali: il più delle volte sono invece avvenimenti minori ed apparentemente casuali»; cfr. F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 2003, p. 194.

<sup>5</sup> Già Alexis de Tocqueville affermava che le rivoluzioni non scoppiano necessariamente a causa del peggioramento della situazione ma «d'infelicità accettata con pazienza, quando sembra inevitabile, diventa intollerabile una volta che nasce la possibilità di sradicarla»; cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *L'ancien regime et la revolution*, Paris, 1866, *apud* M. DOGAN, D. PELASSY, p. 108.

<sup>6</sup> *Ex multis*, vedi S. HAMID, *The Rise of Islamists, How Islamists Will Change Politics, and Vice Versa*, in *Foreign Affairs*, pp. 40-47; *Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean Challenge*, eds. C. MERLINI, O. ROY, Washington, 2012, *passim*.

**CRISTINA GAZZETTA, Dopo le Primavere arabe: Parlamenti e parlamentarismo negli ordinamenti giuridici dell’Africa del Nord**

A partire dalle rivolte iniziate in Tunisia alla fine del 2010, che hanno dato vita alle cosiddette Primavere arabe, ovunque, nell’area nord-africana, si sono verificati cambiamenti politici importanti che, ciascuno con le sue peculiarità, hanno provocato una spinta decisiva al rinnovamento politico-istituzionale.

In particolare le disposizioni delle Costituzioni di Marocco, Egitto e Tunisia, emanate successivamente alle rivolte, appaiono concordi nel riconoscere al Parlamento un ruolo preminente nella funzione legislativa, attraverso una riduzione, se non addirittura una soppressione, delle ipotesi di ricorso agli strumenti di democrazia diretta e attraverso un diretto controllo sull’Esecutivo, tramite la scelta (obbligata) del Primo ministro all’interno del partito che abbia conseguito la maggioranza nelle elezioni politiche (art. 89 Cost.ne Tunisia; art. 47 Cost.ne Marocco; art. 146 Cost.ne Egitto).

Orbene, se «il parlamentarismo altro non è che il governo da parte di ministri responsabili [e] due regole sono sufficienti a riassumerlo: il Governo governa, il Parlamento controlla» (R. CAPITANT, *La réforme du parlementarisme*, 1934), v’è da chiedersi se gli ordinamenti in esame possano delinearsi effettivamente quali regimi parlamentari, seppur in assenza di una consolidata tradizione parlamentare, intesa quale elemento connaturato al moderno costituzionalismo, laddove il sistema di Westminster ne costituirebbe ancora il modello di riferimento.

Dal punto di vista della metodologia del diritto comparato, l’esercizio che si intende svolgere assume come modello di riferimento teorico del parlamentarismo il ‘sistema di Westminster’: definito il modello secondo le categorie correnti, si intende esaminare se e in quale misura il modello stesso trovi riscontro negli ordinamenti in esame.

**Parole chiave:** Primavere arabe, parlamentarismo, Tunisia, Egitto, Marocco.



**CRISTINA GAZZETTA, After the Arab Springs: Parliaments and parliamentarism in the legal systems of North Africa**

Since the revolts that began in Tunisia at the end of 2010 and which gave rise to the so-called Arab Springs, important political changes have occurred in the whole North African area, each of them with its own peculiarities that provoked a decisive political and institutional renewal.

In particular, the provisions of the Constitutions of Morocco, Egypt, and Tunisia issued after the uprisings, appear to agree in recognizing the prominent role of Parliament in the legislative function. This result was achieved through the reduction, if not the suppression, of the hypotheses of recourse to the instruments of democracy, both indirect and through direct control over the Executive, through the (compulsory) choice of the Prime Minister within the party that has achieved the majority in the political elections (art.89 of the Tunisia Constitution, art.47 of the Morocco Constitution; art. 146 of the Egyptian Constitution).

Well, if «parliamentarism is nothing more than government by responsible ministers [and] two rules are sufficient to sum it up: the Ggoverns, the Parliament controls» (R. CAPITANT, *La réforme du parlementarisme*, 1934), then it is questionable whether these systems can actually be defined as parliamentary regimes even in the absence of a consolidated parliamentary tradition understood as an intrinsic element of modern constitutionalism, where Westminster's system would still constitute its reference model.

From the methodological point of view of comparative law, the exercise to be carried out first assumes the 'Westminster system' as the theoretical reference model of parliamentarism; then, having defined the model according to the current categories, the legal systems in question are examined the ascertain whether and to what extent the model itself applies to these empirical examples.

**Key words:** Arab Springs, parliamentarism, Tunisia, Egypt, Morocco.